



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 7 del 22 Luglio 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l' adeguamento del premio di preparazione in base all'incremento ISTAT dal 1° luglio 2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente gli oneri finanziari per la S.S. 2021/2022.

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica degli artt.2,4,37,38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la versione in italiano, curata dall'A.I.A, delle modifiche alle Regole del Gioco del Calcio approvate dall'IFAB in occasione della 135a Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 21 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F24, del contributo a fondo perduto ex art.1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 - Sostegni bis -

COMUNICATO UFFICIALE n. 37 pubblicato dalla L.N.D. inerente la nomina delle Commissioni con validità fino al 30 giugno 2022.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2020/2021 è stato di € 554,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 ha avuto un incremento dell'1,4%;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2021 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 562,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2021/2022 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 30,00

4. Contributi per l'accesso alla giustizia Sportiva

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)	€ 1.000,00

G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)	€ 50,00
H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva	€ 250,00
---	----------

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile	€ 100,00
---	----------

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro	€ 15,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	€ 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci"	€ 6,00

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti e della Divisione Calcio Femminile	€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B € 21,20
- Dirigenti società € 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici € 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A € 6000,00
- Serie B € 3000,00
- Campionato Primavera Serie A € 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti € 10,60
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi € 10,60
- Piccoli Amici e Primi calci € 4,00
- Dirigenti società € 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici € 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche € 530,00
- Under 15 Società Professionistiche € 430,00

Campionati Giovanili Femminili:

- Under 17 €100,00
- Under 15 €100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale

Allievi Regionali maschili calcio a 11 (under 18 – Under 17 – Under 16):

- Società Professionistiche € 380,00
- Società Dilettanti € 310,00
- Società di Puro Settore € 260,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettanti	€ 260,00
- Società di Puro Settore	€ 210,00

Nota: con riferimento al Torneo Under 14 Pro la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16)	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Esordienti Under 13 Pro	€ 60,00
- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei; con riferimento al Torneo Under 13 Pro la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale.

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

* Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatori	€ 10,60
- Dirigenti con funzioni tecniche società	€ 7,35
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,50

* a carico della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Presidente Federale

- preso atto che, nell’ottica di una semplificazione della giurisdizione relativa ai tecnici inquadrati nel Ruolo e nell’Albo del Settore, il Consiglio Federale, nella riunione del 17 maggio 2021, ha concesso delega al Presidente, sentiti i Vice Presidenti, per l’abrogazione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e per l’attribuzione delle funzioni disciplinari al Tribunale Federale Nazionale;
- visto lo Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Gli atti di deferimento notificati alla data di pubblicazione del presente comunicato vengono decisi dalla Commissione Disciplinare in ragione delle norme pre-vigenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SETTORE TECNICO

Art. 2 Gli organi	Art. 2 Gli organi
<p>Sono organi del Settore Tecnico:</p> <p>a) il Presidente; b) i tre Vicepresidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Comitato Esecutivo; e) la Commissione Disciplinare.</p>	<p>Sono organi del Settore Tecnico:</p> <p>a) il Presidente; b) i tre Vicepresidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Comitato Esecutivo; e) la Commissione Disciplinare.</p>
Art. 4 Commissione Disciplinare del Settore Tecnico	Art. 4 Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
<p>1. La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente, un Vice Presidente e 3 membri, che restano in carica per un quadriennio.</p> <p>2. I componenti della Commissione Disciplinare sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente federale.</p> <p>3. La Commissione Disciplinare delibera in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p> <p>4. Le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore tecnico sono prese a maggioranza e devono essere motivate.</p>	<p>1. (abrogato)</p> <p>2. (abrogato)</p> <p>3. (abrogato)</p> <p>4. (abrogato)</p>
Art. 37 Norme di comportamento	Art. 37 Norme di comportamento
<p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>	<p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.</p> <p>2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.</p> <p>3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.</p> <p>4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.</p> <p>5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..</p> <p>6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.</p> <p>2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.</p> <p>3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.</p> <p>4. L'interessato, nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare e può chiedere di essere ascoltato da quest'ultima. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, entro sette giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale la quale giudica in seconda ed ultima istanza.</p> <p>5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C..</p> <p>6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società</p>
<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 Preclusioni e sanzioni</p> <p>1. invariato</p>

<p>ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.</p> <p>2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.</p> <p>3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.</p> <p>4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.</p> <p>5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.</p> <p>6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.</p> <p>7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.</p>	<p>2. invariato</p> <p>3. invariato</p> <p>4. invariato</p> <p>5. invariato</p> <p>6. invariato</p> <p>7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.</p>
---	--

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale	Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale
<p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;</p> <p>c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;</p> <p>d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;</p> <p>e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</p> <p>f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.</p> <p>2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:</p> <p>a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF;</p> <p>b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF;</p> <p>c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi</p>	<p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;</p> <p>c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;</p> <p>d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;</p> <p>e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</p> <p>f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.</p> <p>2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:</p> <p>a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF;</p> <p>b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF;</p> <p>c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi</p>

<p>per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.</p> <p>3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.</p>	<p>per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.</p> <p>3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;">Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale</p> <p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.</p> <p>2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.</p> <p>3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;">Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale</p> <p>1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:</p> <p>a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;</p> <p>b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.</p> <p>2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.</p> <p>3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento,</p>

<p>il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p> <p>4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.</p> <p>5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.</p> <p>6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.</p>	<p>il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.</p> <p>4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e l'ordine del giorno.</p> <p>5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.</p> <p>6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.</p>
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A

Si pubblica in allegato la versione in italiano, curata dall'A.I.A., delle modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio approvata dall'IFAB in occasione della 135^a Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 135^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi in video conferenza il 5 marzo 2021.

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo vecchio, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica.

Modifiche che interessano più di una regola

Regole 4, 5, 12 e protocollo VAR – comportamento non violento ma inappropriato

Al fine di considerare alcune forme di comportamento non violento ma inappropriato (ad esempio, toccare in modo offensivo un'altra persona) come “offensive, ingiuriose o minacciose” e, pertanto, infrazioni passibili di espulsione, i termini “azione/i – agire” sostituiscono “gesto/i – gesticolare” nelle seguenti Regole:

Regola 4 – L'equipaggiamento dei calciatori

5. Slogan, scritte, immagini e pubblicità – Interpretazione della Regola

Regola 5 – L'arbitro

4. Video Assistant Referee (VAR) – Revisioni dopo che il gioco è stato ripreso

Regola 12 – Falli e scorrettezze

2. Calcio di punizione indiretto

3. Provvedimenti disciplinari – Festeggiamenti di una rete

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di espulsione

3. Provvedimenti disciplinari – Dirigenti

Protocollo VAR

1. Principi

2. Decisioni / episodi revisionabili che cambiano la gara

4. Procedure

Regole 1, 2 e 4 – FIFA Quality Programme

Nel Regolamento internazionale è stata aggiunta una nuova sezione che descrive il “FIFA Quality Programme”. Alcuni dettagli concernenti tale programma ed i relativi standard sono stati eliminati dalle Regole 1, 2 e 4 cosicché future modifiche al programma non comporteranno la necessità di modificare la singola Regola.

Modifiche alle singole regole

Regola 1 – Il terreno di gioco

10. Le porte

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Le porte consistono di due pali verticali infissi ad uguale distanza dalle bandierine d'angolo e congiunti alla sommità da una barra orizzontale (traversa).</p> <p>I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale approvato. Devono essere di forma quadrata, rettangolare, circolare, ellittica o una combinazione di queste forme e non devono costituire alcun pericolo.</p>	<p>Le porte consistono di due pali verticali infissi ad uguale distanza dalle bandierine d'angolo e congiunti alla sommità da una barra orizzontale (traversa).</p> <p>I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale approvato e non devono costituire alcun pericolo. I pali e la traversa di entrambe le porte devono essere della stessa forma, la quale deve essere quadrata, rettangolare, circolare, ellittica o una combinazione di queste opzioni.</p> <p>Si raccomanda che tutte le porte utilizzate in competizioni ufficiali organizzate sotto l'egida della FIFA o delle confederazioni soddisfino i requisiti del "FIFA Quality Programme for Football Goals".</p>

Spiegazione

- I pali e la traversa devono avere la stessa forma; entrambe le porte devono essere uguali
- È stato aggiunto un riferimento al "FIFA Quality Programme for Football Goals"

11. Tecnologia sulla linea di porta

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Principi della GLT</p> <p>La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto per determinare se una rete è stata segnata.</p> <p>L'indicazione della segnatura di una rete deve essere immediata ed automaticamente confermata entro un secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di gara (attraverso l'orologio dell'arbitro, con vibrazione e segnale visuale)</p>	<p>Principi della GLT</p> <p>La GLT si applica solamente alla linea di porta e soltanto per determinare se una rete è stata segnata.</p> <p>L'indicazione della segnatura di una rete deve essere immediata ed automaticamente confermata entro un secondo dal sistema della GLT soltanto agli ufficiali di gara (attraverso l'orologio dell'arbitro, con vibrazione e segnale visuale); tale indicazione può anche essere inviata alla sala operativa video.</p>

Spiegazione

Nelle gare in cui sono utilizzati i VAR, il segnale relativo alla segnatura di una rete può essere inviato alla sala operativa video

Regola 7 – La durata della gara

3. Recupero delle perdite di tempo

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:</p>	<p>Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto per:</p>

Spiegazione

Si chiarisce che se, per esempio, verso la fine della gara c'è un'interruzione che è più lunga rispetto al tempo rimanente di gioco, il recupero giocato (e mostrato dal quarto ufficiale) corrisponde al tempo di gioco rimanente e non alla durata dell'interruzione

Regola 11 – Fuorigioco

1. Posizione di fuorigioco

Vecchio testo	Nuovo testo
Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, non sono da considerare.	Le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, non sono da considerare. Al fine di determinare una posizione di fuorigioco, il limite superiore del braccio coincide con la parte inferiore dell'ascella.

Spiegazione

La spalla non è considerata parte del braccio nei contatti “mano/pallone”. È dunque una parte del corpo con la quale può essere legittimamente segnata una rete e così deve essere considerata nel giudicare un fuorigioco

Regola 12 – Falli e scorrettezze

1. Calcio di punizione diretto

Vecchio testo	Nuovo testo
Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: [...] • morde o sputa a qualcuno	Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni: [...] • morde o sputa a qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre o a un ufficiale di gara [...]

Spiegazione

Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per infrazioni commesse contro qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi e dirigenti) o un ufficiale di gara

Regola 12 – Falli e scorrettezze

1. Calcio di punizione diretto – Contatti “mano/pallone”

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>È un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone• segna nella porta avversaria direttamente con le mani / braccia, anche se accidentalmente, compreso il portiere• immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche se in modo accidentale, le sue mani / braccia e quelle di un suo compagno:<ul style="list-style-type: none">- segna nella porta avversaria crea un'opportunità di segnare una rete• tocca il pallone con le mani / braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo• queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani / braccia)	<p>Non ogni contatto del pallone con una mano o un braccio di un calciatore costituisce un'infrazione.</p> <p>È un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, per esempio muovendo la mano o il braccio verso il pallone• tocca il pallone con le proprie mani/braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo. Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani/braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato• segna nella porta avversaria:<ul style="list-style-type: none">- direttamente con le proprie mani/braccia, anche se in modo accidentale, compreso il portiere- immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia anche se in modo accidentale,

<p>Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino.</p> <p>Ad eccezione delle suddette infrazioni, non è un'infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore:</p> <p>• se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso</p> <p>• se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino</p> <p>• se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo</p> <p>quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo</p>	
--	--

Spiegazione

- non ogni contatto tra mano/braccio e pallone costituisce un'infrazione
- gli arbitri devono giudicare la "legittimità" della posizione della mano o del braccio in relazione al movimento che il calciatore sta facendo in quella specifica situazione
- un contatto accidentale "mano/pallone" da parte di un compagno prima della segnatura di una rete e un contatto accidentale "mano/pallone" che crea un'opportunità di segnare una rete non saranno più considerati infrazioni

Regola 12 – Falli e scorrettezze

2. Calcio di punizione indiretto

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore:</p> <p>[...]</p>	<p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un calciatore:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizia un'azione tesa ad aggirare intenzionalmente la Regola al fine di passare il pallone (anche da calcio di punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il portiere sarà ammonito se è l'iniziatore di tale azione deliberata

3. Provvedimenti disciplinari – Ammonizioni per comportamento antisportivo

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da calcio di punizione) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani 	<p>Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per comportamento antisportivo, compreso se:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizia un'azione tesa ad aggirare intenzionalmente la Regola al fine di passare il pallone (anche da calcio di punizione o da calcio di rinvio) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc., indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani; il portiere sarà ammonito se è l'iniziatore di tale azione deliberata

Spiegazione

L'infrazione consistente nell'utilizzare un "espediente" per aggirare la Regola che impedisce al portiere di toccare il pallone con le mani su un passaggio deliberato con i piedi da parte di un compagno sarà ora applicata anche ai calci di rinvio. Il portiere sarà ammonito se responsabile di avere dato inizio "all'espediente"

4. Ripresa di gioco dopo falli e scorrettezze

Vecchio testo	Nuovo testo
---------------	-------------

<p>Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette un'infrazione fisica all'interno del terreno di gioco contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un avversario – calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore - un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un dirigente o un ufficiale di gara – calcio di punizione diretto o di rigore un'altra persona – rimessa dell'arbitro <p>Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto</p>	<p>Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette un'infrazione fisica all'interno del terreno di gioco contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un avversario – calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore - un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un dirigente o un ufficiale di gara – calcio di punizione diretto o di rigore <p>Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto</p> <p>Se l'arbitro interrompe il gioco per un'infrazione commessa da un calciatore, dentro o fuori del terreno di gioco, nei confronti di un "corpo estraneo", il gioco verrà ripreso con una rimessa dell'arbitro, a meno che non venga assegnato un calcio di punizione perché il calciatore è uscito dal terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro</p>
--	--

Spiegazione

Un calcio di punizione o di rigore può essere assegnato soltanto per un'infrazione commessa contro qualcuno iscritto nell'elenco delle squadre (calciatori titolari, di riserva, sostituiti, espulsi o dirigenti) o un ufficiale di gara. Se il gioco viene interrotto a causa di un episodio che coinvolge qualsiasi altra persona, animale, oggetto (corpo estraneo), il gioco riprende con una rimessa dell'arbitro, tranne che non venga assegnato un calcio di punizione per l'infrazione da parte di un calciatore di uscire dal terreno di gioco senza autorizzazione dell'arbitro

PROTOCOLLO VAR

L'autorizzazione scritta per l'utilizzo dei VAR deve essere richiesta esclusivamente alla FIFA.

Sono stati stabiliti i principi che disciplinano i casi in cui un VAR, un AVAR o un operatore video sono impossibilitati a iniziare o proseguire una gara:

VAR, AVAR o operatore video impossibilitato a svolgere il proprio compito

La Regola 6 – *Gli altri ufficiali di gara* prescrive: "Il regolamento della competizione deve stabilire chiaramente chi sostituisce un ufficiale di gara che è impossibilitato ad iniziare o proseguire la gara e tutti i conseguenti cambi". Nelle gare che utilizzano i VAR, ciò si applica anche agli operatori video.

Poiché sono necessari addestramento e qualifiche speciali per essere un ufficiale di gara al video / operatore video, i seguenti principi devono essere inclusi nel regolamento della competizione:

- Un operatore VAR, AVAR o un operatore video che non è in grado di iniziare o continuare può essere sostituito solo da qualcuno qualificato per quel ruolo
- Se non è possibile trovare un sostituto qualificato per il VAR o l'operatore video*, la gara deve essere iniziata / proseguire senza l'uso di VAR
- Se non è possibile trovare un sostituto qualificato per l'AVAR*, la gara deve essere iniziata / proseguire senza l'uso di VAR a meno che, in circostanze eccezionali, entrambe le squadre concordino per iscritto che la gara può essere iniziata / proseguire solo con il VAR e l'operatore video

* Questo non si applica se è presente più di un AVAR / operatore video.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21-2021

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Sostegni-bis –

Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arti o professioni, titolari di partita IVA, alternativo a quello dei commi da 1 a 3 dello stesso art. 1.

Con i successivi commi da 6 a 9 è stato determinato l'ammontare del contributo (*vedasi la Circolare LND n. 132 del 27 maggio 2021*).

Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ai fini dell'utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del contributo a fondo perduto nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

Il codice tributo da riportare nel modello F24 è: **"6946"**, denominato **"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c.5, DL n. 73 del 2021"**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **"ERARIO"**, esclusivamente in corrispondenza della colonna *"importi a credito compensati"*.

Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno in cui è riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato **"AAAA"**.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione *"Cassetto fiscale"*, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al link *"Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili"*; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F 24 è scartato.

Con la stessa Risoluzione n. 48/E sono stati istituiti anche i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni,

tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).

I codici tributo sono i seguenti:

“**8131**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

“**8132**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

“**8133**”, denominato “**Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021**”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

-nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale e dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

-nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

-nel campo “tipo”, la lettera “R”;

-nel campo elementi identificativi, nessun valore;

-nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 48/E (8131, 8132 oppure 8133);

-nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;

-nel campo “*importi a debito versati*”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.



COMUNICATO UFFICIALE N. 37
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal Consiglio Direttivo della L.N.D., ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al 30 giugno 2022:

1) COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA'

La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall'art.2, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente risarcibili, che dovessero colpire i Calciatori/Calciatrici, Tecnici e Dirigenti di Società ed Associazioni nonché i Dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività prestate nell'ambito della stessa Lega.

Presidente:	Franco TOMMASINI
Componenti:	Alessandro AMATO Silvio AMICI Massimo BASURTO Giovanni BRUNETTA Santino BRUZZO Rita Anna CALOGIURI Luca CANGELLI Giuseppina CARACAPPA Giuseppe CICCARELLA Vincenzo D'ANNA Alfonso DATTOLO Rosario DE MATTEIS Gianfranco FIORINI Gualtiero Walter GHETTA Andrea IMBIMBO Lucio INTROZZI Fausto LOMBARDI Leopoldo POLESE Giovanni RAPONE Massimo RAVERA Antonio ROTUNNO Lorenzo SANSALONE Aldo SCAPELLATO Armando SPARANO Alfonso STICCA

Nicolino ZAFFINA
Enzo ZANELLATI
Dario ZEARO
Roberto ZUPPIN

Segretario: Romina CALDERONE

2) COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio ha l'incarico di studiare le problematiche afferenti l'attività svolta dalla Lega, ad essa affidati dal Presidente della L.N.D., dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Direttivo della Lega stessa.

Inoltre, ha il compito di esaminare e fornire interpretazioni circa i vari quesiti posti sia dai Dirigenti della Lega che dalle Società.

Presidente: Angelo LO VECCHIO MUSTI

Componenti: Angelo AQUINO
Giuseppe BECHIS
Rocco BERNABEI
Giorgio COLLURA
Vincenzo GAETA
Bruno IOVINO
Filippo LATTANZI
Federico MARIANESCHI
Roberto RICCIARDI
Paolo ROSSO
Renato SANTILLO
Antonio SASSO
Luca SBORDONI
Vincenzo SCATOLA
Alfredo ZACCARDI

Segretario: Massimo CIACCOLINI

3) COMMISSIONE PER LE CARTE FEDERALI

La Commissione ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche.

Presidente: Michele SCARANTINO

Componenti: Cristiano BARONI
Francesco CASAROLA
Marco CILIO
Alberto COLARUSSO
Fausto COLLARINI
Giuseppe CRISAFULLI
Ferdinando FANFANI
Luigi GARGIULO
Valter MACCHIA

Roberto MASTROPASQUA
Aldo MATANO
Arturo MONGILLO
Tommaso SERVETTO
Giovanni TORMENA
Giuseppe VECCHIETTI

Segretario: Elena TERRA

4) COMMISSIONE PER CONTENZIOSI DAVANTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA

Presidente: Luigi DE FICCHY

Vice Presidente: Daniela GIRAUDO

Componenti: Antonio BIZZARRO
Marta BOCCI
Gaetano BOSONE
Antonio COLANTUONI
Roberto DE LISA
Aldo GRAUSO
Miguel MASTRANGELO
Massimiliano PESCI
Marco PROIETTI
Paola RASORI
Nicola SANSALONE
Emidio SANTACROCE
Leonardo TODARO

Segretario: Stefano CORPETTI

5) COMMISSIONE GIURIDICA

Presidente: Vincenzo IOPPOLI

Componenti: Alessandro ANASTASI
Jennifer BEVILACQUA
Loredana CANTONE
Angelo CARBONE
Marco CAVALLARI
Francesco CIACCOLINI
Alessandro COLOMBO
Stefano COMELLINI
Antonio COPPOLA
Gianmaria DAMINATO
Antonio DE GIORGIO
Giorgio DI PASQUALE
Gabriele FAGIOLI
Gaetano IROLLO
Tito Lucrezio MILELLA

Michele MITOLA
Raffaele PIEMONTESE
Giovambattista RUZZA
Simona SESTINI
Alberto TERILLI
Luca ZAMBELLI

Segretario: Mariangela D'EZIO

6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA'

La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per l'assegnazione dei premi di benemerenzza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un'anzianità. Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto dall'art. 46 del Regolamento della L.N.D..

Presidente: Edmondo CAIRA

Componenti: Marcello ANASTASIO PUGLIESE
Giuseppe BRIARAVA
Nazareno CHIATTI
Aldo CIARAMELLA
Pasquale Ermanno COLUCCI
Gigino D'ANGELO
Biagio DRAGONE
Luciano FAUSTIN
Miria GIAN SOLDATI
Marco GRASSINI
Giulio JACOVIELLO
Francesco MOTTOLA
Giancarlo PIERI
Angelo PIRROTTA
Domenico RONDINELLI
Giuseppe SCEVOLA
Pasquale Romolo SECCAFICO
Franco TORTORIELLO
Giovanni VILLARI

Segretario: Sabrina BONACQUISTI

7) COMMISSIONE PER I CAMPI SPORTIVI

Presidente: Pasquale RIVELLINI

Componenti: Martino AROSIO
Eugenio CIPOLLONE
Amedeo COLABUONO
Pierluigi AVATANEO
Gianni BIONDI
Alessandro CHITTARO
Levantino CIANFARANO

Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Giuseppe GAETANO
Enrico GIOVANNINI
Stefano IOAN
Maria Stella LO GIACCO
Luigi MELE
Giancarlo PARIS
Roberto PRAGA
Lanfranco ROSSI
Antonio SANTAGUIDA
Saverio SCAVONE
Marco VOLTERRANI
Ivano ZANTEI

Segretario: Mauro DE ANGELIS

8) COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

Presidente: Pasquale RIVELLINI

Componenti: Silvano BIASI
Giuseppe BONSANGUE
Umberto CUNGI
Lucio DE ROSA
Giuseppe DI PAOLO
Guerino FARINA
Maria Stella LO GIACCO
Giancarlo PARIS
Delfina Diana PASSARIN
Sergio PEDRAZZINI
Gian Antonio PERUZ
Pasqualino RAIMONDO
Giovanni ROSSETTI
Solio RUGGIERI
Antonio SANTAGUIDA
Mauro SCHIAVONE
Franco VOLLARO
Marco VOLTERRANI
Alfredo ZUIN

Segretario: Giovanni GIOVANNETTI

9) COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Commissione ha il compito di coordinare l'assistenza medica per tutte le Società della L.N.D. attraverso un rapporto costante con le Regioni e le U.S.L. in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, i Fiduciari Medici Regionali e la Commissione Medico Sportiva della L.N.D..

La Commissione si occupa, inoltre, della organizzazione e programmazione sanitaria, per quanto attiene ai problemi delle Società e dei Comitati Regionali attraverso i Fiduciari Medici Regionali nei loro rapporti con la struttura sanitaria pubblica, e della educazione sanitaria e della individuazione dei problemi connessi alle strutture sanitarie periferiche.

Presidente: Erio ROSATI

Componenti: Antonio AMMENDOLIA
Nicola ARMENTANO
Ferdinando CAFIERO
Angelo CAPUTO
Rosario CIANCI
Giuseppe DEL VECCHIO
Antonio DE LUCA
Arturo DI BIASE
Massimiliano FERRONI
Stefano FIORINI
Francesco GUIDI
Michele IACOVAZZI
Mario MARRA
Giorgio PIASTRA
Mario PIETRACUPA
Piernicola TREGLIA
Mario TURANI
Francesco USSIA

Segretario: Marianna NAPPO

10) COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE

Presidente: Edmondo CAIRA

Componenti: Gaetano ANACLERIO
Giovanni CAPO
Andrea CARBONARI
Paolo CARDELLA
Gianni CAVALLERO
Ciro Fernando DE LUCA
Giulio DE AGOSTINI
Mirko DI PIETRANTONIO
Sara MARCUCCI
Cosimo MINONNI
Andrea PARODI
Sandro SANTI
Domenico SANTORELLI
Michele SAVOJA
Mario TAVECCHIO
Felice TRANCHESE
Giorgio TREGLIA
Eduardo VOZZI

Fabio ZUCCONI

Segretario: Gabriella LOMBI

11) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.

Presidente: Daniele GEROLIN

Vice Presidente: Angelo SILVESTRI

Componenti: Lido BELTRAME
Giovanni CUPAIOLO
Biagio DRAGONE
Robert ESCHGFAELLER
Pasquale GIAMPAGLIA
Giuseppe LABONIA
Pierluigi LUCIDI
Luca MARCONI
Domenico MICHESE
Gianluca NICCHIOTTI
Francesco NISTICO'
Gaetano VITI

Segretario: Normanna CACCIANINI

12) COMMISSIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI L.N.D.

Presidente: Nicola SACCINTO

Componenti: Nedo ADAMI
Alfonso BARBARANO
Stefano BIANCHI
Umberto BORDINO
Luca DI CARLO
Daniele D'UBALDO
Corrado FERRARI
Ennio FILIPPETTO
Maurizio MATTEOLI
Federico MENNA
Antonio MERCURI
Gualtiero MIGLIO
Andrea MOLINELLI
Salvatore PALMIERI
Giovanni RATTI
Luigi TRAVERSA
Flavia TURCO
Leonardo VOLPICELLA
Vito VOLPICELLA
Sante ZAZA

Segretario: Albertino BRANCHESI

13) COMMISSIONE LND eSport (Calcio Virtuale)

La Commissione ha lo scopo di istituire, organizzare, gestire e sviluppare i Campionati ed i Tornei di “Calcio Virtuale” (eSport) della Lega Nazionale Dilettanti, supportando, altresì, le analoghe attività a carattere territoriale dei Comitati Regionali della L.N.D..

Presidente: Santino LO PRESTI

Componenti: Nicola VILELLA
Davide BONATO
Carlo CUOMO

Segretario: Cristiano MUTI

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia